

COMUNE DI AVIANO
Provincia di Pordenone

Regolamento
per la disciplina delle adunanze
del
Consiglio Comunale

CAPO I
DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento detta le norme per l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Qualora esso non preveda una precisa regolamentazione e non siano applicabili le norme della Legge Comunale e Provinciale e del suo Regolamento di esecuzione, a decidere provvede il Presidente seduta stante, salvo interpello del Consiglio qualora il provvedimento sia contestato da uno o più Consiglieri.

ART. 2
Costituzione dei Gruppi

Nel Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari di cui fanno parte rispettivamente i Consiglieri eletti nelle varie liste o il singolo Consigliere eletto in una lista, attraverso adesione dichiarata all'inizio della tornata amministrativa.

I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano per Legge (più voti di preferenza).

Può essere costituito un Gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto o da Consiglieri receduti da altri Gruppi.

ART. 3
Capi Gruppo

Ciascun Gruppo è rappresentato da un Capo Gruppo, che mantiene i rapporti del Gruppo con il Sindaco e la Giunta.

I capi Gruppo hanno le attribuzioni ed i compiti previsti dal presente Regolamento, in particolare dall'art. 4.

ART. 4
Conferenza dei Capi Gruppo

E' presieduta dal Sindaco o da suo delegato, ed è costituita dai Presidenti dei singoli Gruppi Consiliari o loro delegati e vi assiste il Segretario Comunale o il Vice Segretario in sua sostituzione qualora impedito, quando richiesto dal Presidente.

Il Presidente convoca i Capi Gruppo per eventuali accordi su materie attribuite dal presente Regolamento o da altre deliberazioni dell'Assemblea e comunque per una miglior organizzazione dei lavori dell'Assemblea stessa.

CAPO II **DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

ART. 5 ***Sessioni Consiliari***

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi in sessione straordinaria per determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo seguente, o per deliberazione della Giunta Municipale, o per domanda di almeno un terzo dei Consiglieri in carica al momento della domanda stessa. La domanda deve essere presentata per iscritto ed in essa deve essere specificato l'oggetto della convocazione.

Il Consiglio, infine può essere convocato, nei casi previsti dalla Legge, dal competente organo statale o regionale con apposito decreto.

La riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta Municipale. In caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio Comunale deve riunirsi entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Salvo i casi d'urgenza, il Sindaco deve comunicare al Prefetto la data e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima della riunione.

ART. 6 ***Determinazione della data di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie***

Spetta alla Giunta Municipale determinare, con apposita deliberazione, il giorno e l'ora per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio.

ART. 7 ***Avvisi di convocazione***

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data, i seguenti elementi:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e specificare se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- b) l'indicazione della specie ordinaria o straordinaria della sessione;
- c) l'indicazione dell'organo o delle persone per la cui iniziativa il Consiglio è convocato;
- d) l'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
- e) l'indicazione degli argomenti da trattare;
- f) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza o impedimento.

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini, da computarsi a norma dell'art. 155 del codice di procedura civile:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni, di cui due lavorativi per gli uffici comunali, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza.

La medesima procedura deve essere seguita per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.

In questo caso l'avviso della seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.

Quando, invece, l'avviso non contenga la detta indicazione, la data e l'ora della seconda convocazione sono fissate dalla Giunta con apposita deliberazione.

Qualora nella seduta indicata nell'avviso di convocazione non venga esaurito l'ordine del giorno, il Sindaco, alla fine della seduta stessa, comunica ai presenti la data della prossima riunione e così provvederà successivamente di seduta in seduta.

L'avviso per le convocazioni di cui al comma precedente accompagnato dall'estratto dell'ordine del giorno contenente gli oggetti non discussi deve essere notificato ai soli Consiglieri non intervenuti all'ultima riunione e comunque non presenti al momento della decisione di rinvio.

Ove il Sindaco ometta di provvedere, la riconvocazione del Consiglio ha luogo con le modalità già indicate nell'art. 6.

Se nell'avviso di prima convocazione viene però precisato che non esaurendosi tutti gli argomenti nel giorno stabilito si continuerà nel giorno successivo, non è necessario l'invio di altro avviso ai Consiglieri assenti.

I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune di Aviano o che si assentano per un lungo periodo possono comunicare alla Segreteria Comunale per iscritto, un loro recapito nell'ambito del territorio comunale, indicando anche la

persona incaricata di ricevere, per loro conto, gli avvisi di convocazione. Gli stessi Consiglieri altrimenti dovranno segnalare al predetto ufficio, sempre per iscritto, l'indirizzo preciso della loro residenza abituale. Gli avvisi saranno in questa ipotesi notificati a mezzo del messo del Comune di residenza del Consigliere o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le relazioni dei messi notificatori, con l'esemplare dell'elenco degli argomenti da trattare affisso all'albo pretorio, sono depositate agli atti della seduta consiliare.

ART. 8 **Convocazioni**

E' seduta di prima convocazione quella che si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora convenuti con l'intervento del numero legale dei Consiglieri.

Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione, quella che succede ad una precedente, resa nulla per mancanza del numero legale.

ART. 9 **Ordine del giorno**

L'ordine del giorno è predisposto a cura del Sindaco e deve contenere gli argomenti da trattare possibilmente raggruppati per materie, distinti a seconda che debbano essere discussi in seduta pubblica o in seduta segreta.

Hanno precedenza le comunicazioni del Sindaco, seguite dalle raccomandazioni, dagli ordini del giorno, dalle mozioni, dalle interpellanze, dalle interrogazioni; vengono quindi trattate le proposte dell'Autorità Statale o Regionale; quelle del Sindaco e infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione; ne consegue che il Consiglio non può deliberare, né porre in votazione alcun argomento o proposta non compresi nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza ed in modo da evitare che i Consiglieri siano indotti in errore circa la natura degli argomenti da discutere.

Nel caso che siano introdotti argomenti i quali non siano compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione, essi non possono essere posti in deliberazione se non nel rispetto delle norme di cui ai commi IV, V e VI dell'art. 7.

L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio Comunale in ciascuna sessione deve essere, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.

ART. 10
Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale del Comune il giorno successivo a quello in cui viene spedito l'avviso di convocazione, salvo i casi d'urgenza. Gli atti vanno consultati nel luogo ove sono depositati e non possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.

In ogni caso nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione definitiva se gli atti relativi non vengono depositati 24 ore prima nella sede comunale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminati.

Le relazioni programmatiche, quelle sul bilancio di previsione, lo schema del bilancio stesso ed il conto consuntivo del Comune, gli schemi di regolamento, ed ogni altro schema di deliberazione consiliare, debbono essere inviati in copia a ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima dell'inizio della discussione. Saranno anche inviate ai Capi Gruppo, ed ai Consiglieri che ne facciano esplicita richiesta, almeno 48 ore prima della discussione, le copie delle deliberazioni giuntali soggette alla ratifica del Consiglio.

I Consiglieri hanno facoltà di chiedere in visione gli atti richiamati nelle proposte di deliberazione. Gli atti stessi, debbono essere esibiti dal Segretario Comunale o da persona da questo delegata senza necessità dell'autorizzazione scritta del Sindaco.

CAPO III
DELLE ADUNANZE

ART. 11
Luogo di riunione

Le adunanze consiliari si tengono, di regola, nella sala all'uopo destinata del Palazzo Municipale; solo per speciali circostanze o per giustificati motivi possono svolgersi in altra sede, ma sempre nel territorio comunale. In tal caso la Giunta Municipale, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, determina di volta in volta, il luogo della riunione ed il Sindaco ne dà notizia anche alla cittadinanza con apposito manifesto.

La sala delle adunanze viene aperta almeno mezz'ora prima dell'ora indicata per l'inizio della seduta.

Nei giorni nei quali il Consiglio Comunale tiene adunanza sarà esposta la bandiera civica all'esterno del Palazzo ed il Gonfalone del Comune nella sala.

ART. 12
Pubblicità delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Dette questioni, da discutere in seduta segreta, devono intendersi quelle che importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica o privata, sulle capacità ed in genere sulle qualità personali delle persone stesse.

Le nomine del Sindaco, della Giunta Comunale, dei revisori del Conto, degli amministratori di enti e dei componenti delle Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale.

ART. 13
Persone ammesse nell'aula consiliare

Le persone che intendono assistere alle sedute pubbliche devono prendere posto nello spazio all'uopo riservato, essere non armate, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere il più assoluto silenzio.

Nella sala delle adunanze, parte riservata ai Consiglieri, non può nemmeno entrare la forza pubblica se non richiesta dal Presidente.

Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario, agli impiegati ed ai commessi addetti, potrà a seconda della materia in discussione, essere ammessa dal Presidente la presenza di altri Funzionari comunali o di esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.

Hanno poi diritto ad assistere alla discussione tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta in cui si discuta il conto anche se scaduti dall'ufficio e non più Consiglieri.

Nelle sedute private il pubblico ed i rappresentanti della stampa non potranno rimanere nell'aula.

In queste sedute il Segretario del Consiglio potrà farsi coadiuvare solo da un funzionario di fiducia.

Alla stampa è riservato un apposito settore dell'aula consiliare.

ART. 14
Presidenza

Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco salvo i casi nei quali la presidenza, ai sensi di legge spetta ad altro membro del Consiglio stesso.

Quando il Sindaco sia assente o impedito, la presidenza spetta all'Assessore delegato o, in assenza di questo, agli altri Assessori in ordine di anzianità, cominciando da quelli effettivi.

In caso di assenza o di impedimento di tutti gli Assessori, la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.

Per anzianità degli Assessori si intende quella relativa al maggior numero di voti conseguiti da ognuno nell'elezione della Giunta.

Consigliere Anziano, invece è quello che ha riportato il maggior numero di voti elettorali.

Il Sindaco e gli Assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e per deliberare sul conto consuntivo o sul conto morale delle gestioni che li riguardano. Hanno però, il diritto di dare il proprio voto.

In tal caso il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

ART. 15 ***Segretario***

Il Segretario Comunale, oppure il Vice Segretario, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, a norma di Regolamento Organico del personale dipendente - art. 28 - esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.

Tuttavia il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario unicamente, però per deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla adunanza durante la deliberazione e la discussione.

L'esclusione del Segretario ha luogo di diritto quanto egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 290 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n. 148 del 04.02.1915.

ART. 16 ***Compiti e poteri del Presidente***

Il Presidente apre la seduta e fa le dichiarazioni di uso anche a nome della Giunta.

Sceglie gli scrutatori, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 17.

Accorda ai Consiglieri la facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola.

Dirige e modera la discussione.

Mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni.

Dichiara sospesa, chiusa o sciolta l'adunanza.

Ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; ha pure la facoltà di togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme di Regolamento e può sospendere e sciogliere l'adunanza, redigendo il processo verbale da trasmettere alla competente autorità, qualora abbiano a verificarsi fatti tali da pregiudicare il regolare corretto andamento dei lavori consiliari.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle norme di legge e regolamentari e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ispirandosi a criteri di imparzialità ed intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Il Presidente decide se le comunicazioni presentate dai Consiglieri rientrino nei limiti previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento, e qualora il Consigliere interessato non accettasse, con una dichiarazione contenuta nel limite di tre minuti, la decisione del Presidente, questi rimette il giudizio alla Commissione per il Regolamento prevista dall'art. 42.

Nei confronti dei Consiglieri il cui comportamento non sia conforme alle norme contenute nel presente Regolamento, il Presidente può applicare le sanzioni di cui al successivo art. 19.

Il Presidente nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni provvedimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque tra il pubblico sia causa di disordine, fatti salvi i poteri che gli competono in caso di flagranza di reato provvedendo a farne menzione nel processo verbale.

Chi sia stato espulso non sarà riammesso nell'aula per tutta la durata della seduta.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni dettate per l'ordine delle adunanze o qualora non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula.

Il Presidente esercita i suoi poteri avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o Sottufficiale del Corpo medesimo, presente in aula, i quali impartiscono agli agenti di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica può entrare nell'aula soltanto per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 17 ***Apertura delle adunanze***

L'adunanza del Consiglio si apre, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, con appello nominale dei Consiglieri fatto dal Presidente o chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, ove il Consiglio non risulti in numero legale, il Sindaco ne fa dare atto a verbale, dichiara la seduta deserta

e rimette alla decisione della Giunta la fissazione della seconda convocazione quando non sia già fissata nell'avviso di prima convocazione.

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara valida l'adunanza e nomina tre scrutatori, di cui almeno uno scelto fra i Consiglieri di minoranza, se presente, tanto per le votazioni in seduta pubblica come per quelle in seduta segreta.

ART. 18

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale non può deliberare validamente in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

I Consiglieri che nella votazione dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Gli argomenti per i quali è richiesto un quorum di presenti o di votanti o di voti favorevoli, possono essere trattati in seduta di seconda convocazione solo quando ad essa intervenga il particolare numero di Consiglieri prescritto.

Non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze i Consiglieri:

- che escono dalla sala prima della votazione e rimangono assenti durante la votazione stessa;
- che abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
- che siano parenti od affini fino al IV grado, oppure coniuge degli interessati all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio.

ART. 19

Disciplina dei Consiglieri durante le sedute

I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta debbono darne tempestiva comunicazione al Presidente anche a mezzo di un collega; della giustificazione viene preso atto nel processo verbale.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di abbandonare la sala, avvisare il Segretario perchè ne prenda nota.

Durante la seduta sono vietati comportamenti o discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione; non sono ammesse inosservanze delle Leggi e del presente Regolamento.

Se il comportamento del Consigliere non è conforme a quanto stabilito dal comma precedente, ovvero se il Consigliere con i suoi interventi e proteste limita la libertà delle discussioni, il Presidente lo richiama.

Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio di infliggere al trasgressore la censura, che consiste in una nota di biasimo da registrare nel verbale.

Il Consigliere può giustificare la sua condotta al Consiglio nel limite massimo di 5 minuti.

Udite le spiegazioni del Consigliere, il Consiglio decide immediatamente, per alzata di mano e senza discussione o dichiarazione di voto, sulla proposta del Presidente.

Qualora il Consigliere, dopo la censura, persista nel suo atteggiamento, il Presidente propone al Consiglio la sua esclusione immediata dall'aula per tutta la durata della seduta. Il Consiglio, in tal caso, decide immediatamente, per alzata di mano e senza discussione. Se il Consigliere non osserva la deliberazione presa dal Consiglio nei suoi confronti, il Presidente sospende la seduta temporaneamente.

Il processo verbale con la relazione dell'evento e della decisione verrà trasmesso al competente organo di controllo.

ART. 20

Comportamento nella discussione

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo del Regolamento.

Il Consigliere parla, dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo Consigliere.

Il Consigliere che intende parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola nell'ordine delle richieste.

Il Consigliere assente senza motivo, quando è il suo turno, può essere dichiarato decaduto dal diritto alla parola sulla proposta in discussione.

Gli iscritti a parlare non possono protrarre l'intervento oltre il tempo eventualmente concordato in precedenza con i suoi Capi Gruppo ed indicato dal Presidente all'inizio della seduta.

Il Consigliere nella sua esposizione dovrà esprimersi in modo conciso e non potrà discostarsi all'argomento in esame.

Il Presidente può invitare l'oratore a rimanere in argomento e a rispettare il tempo eventualmente fissato per la durata dell'intervento.

Non sono ammessi più di due interventi per ciascun Consigliere sullo stesso argomento se non per fatto personale o per dichiarazione di voto o mozione d'ordine.

Le eventuali letture di pubblicazioni, inserite nel primo intervento, non potranno protrarsi più di 10 minuti.

Il secondo intervento non potrà superare i 5 minuti.

ART. 21
Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire dichiarazioni od opinioni diverse da quelle espresse.

Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti e può ottenere la parola prima della messa in votazione dell'argomento.

Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese e senza discussione.

Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultano responsabili dell'incidente.

Ogni intervento per fatto personale non può durare per più di 5 minuti.

Nel caso che, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente di proporre al Consiglio la nomina di una Commissione per indagare sulla fondatezza della accusa.

Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire il Consiglio, il quale decide sul caso.

ART. 22
Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo di un Consigliere alla Legge o al Regolamento, oppure il richiamo sul modo o sull'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o sul modo con il quale si intende procedere alla votazione.

Qualora il Presidente non intenda accogliere la mozione d'ordine, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese dopo gli interventi di un Consigliere a favore e di uno contrario per un tempo non superiore ai 5 minuti.

ART. 23
Ordine di discussione degli argomenti

Gli argomenti vengono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine degli argomenti da porre in discussione può essere modificato quando il Presidente di propria iniziativa, o su richiesta, ne faccia formale proposta; ove nessuno si opponga la proposta si intende approvata. In caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio.

Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti diversi da quelli posti all'ordine del giorno nè essere inserite nuove proposte a meno che non venga formato un ordine del giorno aggiuntivo, che sarà comunicato a tutti i Consiglieri nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi e dal presente Regolamento.

Le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere ritirate prima della discussione, dal Sindaco, per le proposte della Giunta e, dai proponenti, per le proposte proprie; tuttavia sono ammesse anche nel corso della discussione le richieste di sospensione e rinvio degli argomenti posti all'ordine del giorno ove se ne palesi l'opportunità e la maggioranza dei Consiglieri si dichiara favorevole. Sulle predette richieste hanno facoltà di esprimere il loro parere un Consigliere a favore ed uno contro, secondo l'ordine delle richieste, e con interventi che non possono durare più di 5 minuti.

E' facoltà del Presidente iscriverne all'ordine del giorno di altra seduta consiliare una proposta non accolta dal Consiglio per parità di voti.

E' riservato alla facoltà del Presidente, sentito il Consiglio, il rinvio della discussione o della votazione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno ove a suo giudizio ricorra la necessità di approfondire gli argomenti proposti.

Tale facoltà non è però consentita nel caso di riunione del Consiglio effettuata su richiesta di aumento un terzo dei Consiglieri in carica.

Se un proponente rinuncia alla sua proposta od emendamento ogni altro Consigliere può farli propri e continuare la discussione al punto in cui essa si trova.

ART. 24

Modalità di trattazione degli argomenti

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Presidente, il quale, poi, lo illustra o lo fa illustrare dall'Assessore relatore, competente per materia. Quindi il Presidente apre la discussione.

L'argomento può essere anche illustrato a mezzo di una relazione scritta, da consegnare ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della discussione.

I Consiglieri singolarmente o collegialmente, hanno la facoltà di presentare ordini del giorno inerenti l'argomento prima che sia dichiarata chiusa la discussione.

Gli stessi Consiglieri possono proporre emendamenti alla proposta in esame.

Tanto gli ordini del giorno quanto le proposte di emendamento devono essere presentati per iscritto.

Più proposte identiche o simili, presentate da uno o più Consiglieri, possono, dal Presidente essere riunite in una sola.

Non sono ammessi ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni adottate dal Consiglio nella stessa seduta.

Dopo la chiusura della discussione generale sulla proposta, si passa all'esame delle singole parti.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto e depositati sul banco del Presidente.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto, di cui all'art. 25.

Qualora la delibera relativa all'oggetto della discussione debba essere votata entro un termine stabilito per Legge il Presidente, dopo che sia intervenuto almeno un rappresentante di ogni singolo Gruppo, può chiedere al Consiglio la chiusura della discussione.

Se esiste dissenso sulla proposta di chiusura, il Presidente la pone in votazione.

ART. 25
Dichiarazione di voto

Prima della votazione, anche se segreta, i Capi Gruppo, o chi da loro delegato, possono fare dichiarazioni di voto.

Nelle dichiarazioni di voto il Capo Gruppo o il Consigliere delegato deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio o del Gruppo Consiliare che rappresenta e non può parlare per più di 5 minuti.

Qualora un Consigliere intenda votare in maniera difforme da quella del Gruppo di cui fa parte, ha diritto a dichiarazione di voto individuale, da contenersi nei limiti di tempo di cui al precedente comma.

ART. 26
Votanti

I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, non si computano nel numero dei votanti.

Le schede bianche, le schede nulle e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 27
Astensione dei Consiglieri dalle votazioni

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; debbono altresì astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al IV grado, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

ART. 28

Divieto di intervento durante le votazioni

Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, non è ammesso alcun intervento fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo per mozioni d'ordine sulle disposizioni regolamentari in merito alla procedura della votazione in corso.

ART. 29

Votazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione si fa su ogni argomento e, se esso è complesso, anche sopra in ogni sua parte.

L'ordine delle votazioni è il seguente:

1. le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali, cioè le proposte dirette ad ottenere l'esclusione della discussione e del voto sopra l'argomento;
2. le proposte tendenti ad ottenere la sospensione della discussione e del voto sopra l'argomento;
3. l'ordine del giorno inteso a sollecitare il Consiglio a passare all'esame della proposta o al suo rigetto;
4. gli emendamenti in ordine di presentazione;
5. le singole parti del provvedimento, quando questi si componga di varie parti o articoli ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più Consiglieri;
6. il provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

ART. 30

Procedura delle votazioni

La votazione può essere palese o segreta, in conformità delle disposizioni di legge.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano, o per alzata e seduta o per divisione o, infine, per appello nominale. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se questa è richiesta prima della proclamazione del risultato.

L'appello nominale è fatto per ordine alfabetico dei cognomi iniziando da quello di un Consigliere estratto a sorte e terminando con quello del Consigliere che lo precede.

Questa forma di votazione è preceduta dalla precisazione fatta dal Presidente sul significato del “sì” e del “no”.

La votazione per i giudizi di fiducia al Sindaco o alla Giunta avviene solo per appello nominale. Nel caso di sfiducia nel proprio Capo, la votazione non ha comunque valore di revoca.

La votazione segreta ha luogo per mezzo di schede.

Nelle elezioni e nelle nomine plurime, sempre che non sia sollevata opposizione, si può procedere anche per elenchi o in altra forma reputata idonea e conveniente.

Gli scrutatori prendono nota dei votanti nel momento in cui essi depongono le schede nell’urna.

Il controllo delle votazioni è fatto da tre scrutatori, dei quali almeno uno deve appartenere alla minoranza, nominale dal Sindaco.

ART. 31 ***Scrutinio***

Ultimata la votazione il Segretario assistito dagli scrutatori provvede:

- a) per le votazioni palesi, alla comunicazione al Presidente per la proclamazione dell’esito;
- b) per le votazioni segrete, allo spoglio delle schede e alla compilazione del riassunto dei risultati.

Le schede contestate, devono essere vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

Le altre schede, dopo lo spoglio, saranno raccolte e distrutte a cura del Segretario.

Il riassunto dei risultati deve essere firmato dallo scrutatore più anziano, controfirmato dal Segretario e consegnato al Presidente.

ART. 32 ***Irregolarità nelle votazioni***

Quando emergano delle irregolarità nelle votazioni e quando il numero complessivo dei voti resi superi il numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori, annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.

ART. 33 ***Proclamazione***

Ricevuta la comunicazione dell’esito della votazione, il Presidente ne fa la proclamazione indicando il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello

dei voti contrari ed eventualmente degli astenuti, dichiarando approvato o respinto l'argomento in discussione ed annunciando, quando ne sia il caso, il nome degli eletti.

CAPO IV
DELLE COMUNICAZIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI, DELLE ISTANZE,
DEGLI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI, DELLE
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 34
Comunicazioni e celebrazioni

Il Sindaco può, in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non è ammessa la discussione, ma è consentita la presentazione di mozioni od ordine del giorno, da discutersi nell'adunanza successiva. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare rilievo, o per comunicazioni di grave importanza.

Le celebrazioni, le commemorazioni e le comunicazioni dei Consiglieri devono essere autorizzate all'inizio della seduta del Presidente, e comunque contenute nel limite di 5 minuti. Le richieste, anche verbali, vanno fatte al Presidente prima dell'inizio del Consiglio.

ART. 35
Esercizio del controllo e partecipazione

Ciascun Consigliere, oltre a prendere parte alla discussione sugli oggetti sottoposti all'esame del Consiglio, può usare le seguenti forme d'intervento su argomenti di interesse generale e comunque riguardanti la comunità Avianese:

- la raccomandazione;
- l'ordine del giorno;
- la mozione;
- l'interpellanza;
- l'interrogazione.

ART. 36
Raccomandazioni

La raccomandazione consiste in un invito alla Giunta ad esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti determinati.

La raccomandazione può essere fatta per iscritto o verbalmente; quella presentata per iscritto deve essere portata a conoscenza del Consiglio qualora il raccomandante ne faccia richiesta.

La raccomandazione verbale dovrà essere contenuta nel tempo di 5 minuti.

ART. 37
Ordine del giorno

L'ordine del giorno può riguardare argomenti sia di natura amministrativa, politica, che di interesse generale.

Nel primo caso la presentazione e la trattazione sono disciplinate dall'art. 24, e gli interventi dovranno essere contenuti ognuno nel limite di 5 minuti.

Nel secondo e terzo caso, gli ordini del giorno verranno trattati prima delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze.

ART. 38
Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare o un problema di natura amministrativa.

Essa deve essere presentata per iscritto e viene posta in discussione nella prima seduta successiva alla presentazione, osservando l'ordine di cui all'art. 9 purchè la mozione sia pervenuta prima della compilazione dell'avviso di convocazione del Consiglio.

Sulla mozione il Consiglio si pronuncia mediante il voto, dopo la discussione aperta a tutti i Consiglieri, i quali non possono prendere la parola per più di due volte e per un tempo massimo di 10 minuti per la prima volta e di 5 minuti per la seconda.

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti la cui discussione ha luogo dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione stessa.

I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine che nella mozione assume il comma cui si riferiscono.

Gli interventi per illustrare gli emendamenti, per eventuali repliche e per dichiarazione di voto non possono protrarsi per più di 5 minuti.

ART. 39 ***Interpellanze***

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti ed atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

Essa comporta una valutazione dell'indirizzo amministrativo della Giunta. Deve essere proposta per iscritto e posta in discussione nella prima seduta successiva alla presentazione, osservando l'ordine di cui all'art. 8, purchè l'interpellanza sia pervenuta prima della compilazione dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

L'interpellante svolgerà la propria interpellanza, in un tempo massimo di 10 minuti, prima della risposta del Sindaco o di chi per esso; dopo la risposta egli o altro Consigliere dello stesso gruppo, dichiarerà se sia o no soddisfatto e per quali ragioni, con un intervento contenuto nel tempo massimo di 5 minuti. Qualora dichiararsi di non ritenersi soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, potrà presentare una mozione durante la seduta in corso.

Se l'interpellante non si avvalga di tale facoltà, qualsiasi Consigliere potrà presentare, sempre durante la seduta in corso, una mozione sull'oggetto dell'interpellanza.

Le suddette mozioni dovranno essere discusse nella seduta successiva.

Tra più mozioni si prende in considerazione solo quella che sia stata presentata per prima.

ART. 40 ***Interrogazioni***

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati argomenti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione e sui proponenti dell'Amministrazione, relativi ad argomenti di interesse per la comunità Avianese.

L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto.

In tal caso essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione per la risposta del Sindaco e della Giunta, purchè l'interrogazione sia pervenuta prima della compilazione dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

L'interrogante non potrà parlare sulla propria interrogazione se non dopo che il Sindaco, o chi per esso, vi abbia dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia o no

soddisfatto, e per quali ragioni. Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere i 5 minuti.

Nel presentare un interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta entro 10 giorni.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nel periodo di aggiornamento delle sedute.

ART. 41 ***Ordine di discussione***

Le interpellanze e le loro interrogazioni vengono discusse secondo l'ordine della loro presentazione.

Le interpellanze e le interrogazioni sullo stesso argomento ma di diverso tenore possono essere trattate contemporaneamente.

Più ordini del giorno o mozioni relativi a fatti o argomenti analoghi, o strettamente connessi, possono, per decisione del Presidente previo accordo coi presentatori formare oggetto di una discussione unica.

Allo svolgimento delle raccomandazioni, degli ordini del giorno, delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni non può essere dedicato un tempo superiore ai 60 minuti iniziali della prima seduta consiliare di ogni sessione, ed eventualmente ai 60 iniziali di ogni seduta successiva.

Le interpellanze o interrogazioni la cui trattazione non sia esaurita, verranno discusse all'inizio dell'ultima seduta della stessa sessione.

Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza o interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle che sono state presentate dagli altri Consiglieri.

I lavori del Consiglio Comunale non dovranno protrarsi oltre le sei ore di discussione.

CAPO V ***ORGANI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO***

ART. 42 ***Commissione permanente per il Regolamento***

Nella prima sessione, dopo la sua costituzione, il Consiglio Comunale con voto a scheda segreta nomina una Commissione alla quale è affidato il compito di decidere le contestazioni di cui all'art. 16 e le altre eventuali controversie relative al presente Regolamento che il Consiglio le dovesse di volta in volta affidare.

La Commissione è composta da un Consigliere per ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

Il Presidente della Commissione è eletto dalla stessa scegliendo fra i membri della minoranza appartenenti alla stessa Commissione.

Ogni gruppo consiliare esprime nella commissione tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso appartenenti.

La Commissione delibera con maggioranza qualificata (rapportata alla metà più uno dei voti che ogni consigliere rappresenta).

ART. 43

Commissione consiliari

Ai fini di una sollecita trattazione dei problemi amministrativi vengono nominate quali Commissioni consultive:

1. una Commissione consiliare per i lavori pubblici e l'urbanistica;
2. una Commissione consiliare per i servizi generali riguardanti la scuola, industria e commercio, artigianato, turismo e trasporti;
3. una Commissione consiliare per i servizi socio-assistenziali.

La composizione numerica delle Commissioni, con suddivisione sempre numerica in base ai gruppi consiliari, sarà stabilita dal Consiglio Comunale nella prima tornata successiva alla elezione della Giunta Municipale, la terza commissione sarà formata dall'Assessore Comunale all'Assistenza e da due Consiglieri, di cui uno espresso dalla minoranza.

In caso di impedimento ogni consigliere componente, può delegare a rappresentarlo altro Consigliere del proprio gruppo.

Alle riunioni delle Commissioni possono assistere il Sindaco o gli Assessori competenti ed i Capi Gruppo consiliari senza diritto di voto, a meno che non facciano parte di diritto della Commissione stessa, ed i Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.

Ciascuna Commissione nominerà il Presidente a rotazione ogni sei mesi tra i propri membri.

Le Commissioni hanno funzione di indagine, elaborazione e proposta su ogni problema di competenza, nonchè i compiti consuntivi nei confronti della Giunta e del Consiglio.

Eventuali proposte, approvate dalle Commissioni e non recepite dalla Giunta, dovranno essere iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale.

ART. 44

Funzionamento delle Commissioni Consiliari

Le convocazioni delle Commissioni sono effettuate dal Presidente, di propria iniziativa, ovvero a richiesta di almeno due commissari.

Le adunanze delle Commissioni non sono valide se ad esse non interviene almeno la metà dei Consiglieri che le compongono.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un funzionario del Comune, designato dalla Giunta, sentito il Segretario Comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione. Per il funzionamento delle Commissioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Regolamento concernenti le adunanze del Consiglio Comunale.

Le relazioni o pareri emessi dalle medesime devono essere motivati ed aver riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il diritto dei dissenzienti di presentare una relazione di minoranza.

Le Commissioni possono, per la trattazione di particolari argomenti, avvalersi della consulenza degli uffici comunali e di persone esperte, previo nulla osta della Giunta Municipale qualora l'intervento comportasse un onere finanziario.

Tali relazioni e pareri a firma del Presidente e del Segretario della Commissione, vengono trasmessi alla Giunta per il Consiglio.

Le relazioni delle Commissioni consiliari sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio Comunale quando nessun gruppo consiliare chieda la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle loro relazioni.

Le relazioni presentate dalle Commissioni sono di natura puramente consultiva e non possono vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

I Consiglieri autori di proposte da sottoporsi all'esame delle Commissioni, devono essere sentiti da queste se già non siano stati chiamati a farne parte.

ART. 45

Incarichi speciali

Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, può incaricare un Consigliere di riferire sopra argomenti che esigano indagini od esami speciali, determinando, caso per caso la durata dell'incarico.

CAPO VI

PROCESSI VERBALI

ART. 46

Redazione del verbale d'adunanza

1. Il verbale d'adunanza, redatto a cura del segretario, dà resoconto per riassunto dello svolgimento della seduta, riportando la successione degli interventi e delle deliberazioni, nonché le annotazioni previste dal regolamento.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico o ottico, vidimato e conservato presso l'ufficio segreteria del Comune.
3. I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
 - a) tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
 - b) data, ora e luogo della riunione;
 - c) programma dei lavori;
 - d) consiglieri presenti ed assenti;
 - e) presidente dell'assemblea;
 - f) segretario dell'assemblea;
 - g) sistemi di votazione;
 - h) eventuali scrutatori;
 - i) ora di chiusura della riunione;
 - l) in degli interventi registrati su supporto magnetico o ottico.

ART. 47

Approvazione del verbale e rilascio di copie

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Se non ci sono osservazioni o richieste di rettifica, i verbali sono dati per letti e vengono quindi approvati dal consiglio, su proposta del presidente.
4. le richieste di rettifiche o di integrazioni sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il consiglio, ascoltati un consigliere per gruppo, con votazione palese.
5. Le raccolte dei verbali delle riunioni del consiglio, firmate dal presidente dell'assemblea e dal segretario, sono depositate nell'archivio comunale a cura del segretario generale.
6. Del verbale e degli interventi registrati dei consiglieri può essere rilasciata copia autentica solo dopo l'approvazione del consiglio. Possono invece essere rilasciate anche prima copie informali, nonché riproduzioni su supporto magnetico o ottico, tanto ai consiglieri, quanto ai cittadini che ne facciano motivata richiesta.

ART. 48

Richiesta di inserimento a verbale

1. Ogni Consigliere ha facoltà di domandare che nel verbale siano inserite delle dichiarazioni, presentandone per iscritto il testo.

ART. 49
Verbale di seduta segreta

1. I verbali delle sedute segrete sono trascritti su carta dal segretario, coadiuvato dal personale della Segreteria Generale. Tali verbali riportano una sintesi della discussione e, di norma, non vengono indicati i nomi dei consiglieri comunali intervenuti.

ART. 50

ABROGATO

ART. 51
Norma transitoria

Nella prima applicazione del presente Regolamento, il termine di cui al comma 1 dell'art. 42 è fissato entro 50 giorni dalla data di riscontro della deliberazione di adozione del presente Regolamento da parte del Comitato di Controllo.
Si ritengono valide le Commissioni già elette in questa tornata amministrativa.

ART. 52
Abrogazione norme

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio approvato con deliberazione n. 32 del 27.07.1958 è abrogato.
Sono pure abrogate tutte le disposizioni, regolamentari o deliberative, in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento.

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 166 DEL 19.09.1983
Comitato Provinciale di Controllo
seduta del 13.12.1983
prot.21035

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 91 DEL 22.04.1986
Comitato Provinciale di Controllo
seduta del 04.06.1986
Prot. 9114

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 71 DEL 06.10.2003

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 26.04.2004

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 25.03.2010

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DEL 14.11.2012